



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

PIAZZALE FLAMINIO 9 - 00196 ROMA (RM)
TEL. 06.328221 - FAX. 06.32822715
www.lnd.it / calciofemminile.lnd.it
e-mail: segreteria.dcf@lnd.it / P.E.C.: calciofemm@pec.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 51 del 12/02/2021

COMUNICAZIONI

Si invitano le Società a prendere visione dei C.U. fino al n. 199 e delle circolari fino alla 76 della L.N.D. per la stagione sportiva 2020/2021, consultabili sul sito web ufficiale della L.N.D. all'indirizzo: www.lnd.it

Comunicazione del D.C.F.

Rispetto disposizioni emergenza Covid-19

Si raccomanda alle Società il massimo rispetto di quanto disposto dal Dipartimento Calcio Femminile al Comunicato Ufficiale 44Bis del 21/01/2021, che di seguito, per comodità, nuovamente si riporta:

Il Dipartimento Calcio Femminile

in riferimento alle indicazioni generali di cui al protocollo sanitario F.I.G.C. da applicare alle società dilettantistiche partecipanti al Campionato di Serie C nella Stagione Sportiva 2020/2021, pubblicato in data 10/08/2020, ai chiarimenti pubblicati in data 17/09/2020 ed all'aggiornamento pubblicato in data 02/12/2020, al fine di disciplinare lo svolgimento dell'attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell'ipotesi in cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 di una o più calciatrici tesserate per le squadre partecipanti al Campionato di Serie C della SS 2020/2021

DISPONE

1. Nell'eventualità in cui una o più calciatrici della squadra risulti/risultino positiva/e al virus SARS-CoV-2 a seguito dei test eseguiti entro le 72/48 ore antecedenti la gara, la società ha l'obbligo di portarle in quarantena, nel rispetto e secondo le modalità di quanto previsto all'aggiornamento del protocollo F.I.G.C. del 02/12/2020, e la stessa/le stesse non potrà/potranno essere schierata/e in campo.
2. In tale ipotesi la società dovrà comunicare al Dipartimento, esclusivamente via PEC all'indirizzo calciofemm@pec.it, l'elenco di coloro che risulteranno positivo/a/i/e (calciatrici, staff, dirigenti), che dovranno essere posto/a/i/e in isolamento/quarantena, come previsto dal protocollo.
3. Nelle ipotesi in cui, invece,
 - a) tre o più calciatrici risultino positive;
 - b) risulti positiva più di n.1 portiera;la società dovrà comunicare la circostanza al Dipartimento, sempre esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo calciofemm@pec.it, entro e non oltre le 24 ore antecedenti la gara. Il DCF, espletate le opportune verifiche, provvederà all'eventuale rinvio della gara.
4. **Prima di ogni gara il D.A.P. di ogni squadra dovrà consegnare all'omologo della squadra avversaria ed al Direttore di Gara l'attestazione, redatta secondo il modulo allegato, del rispetto da parte di tutto il 'gruppo squadra' (*) delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti anti SARS-CoV-2 previsti dal protocollo e successivi aggiornamenti, oltre che dalle norme di Legge in vigore.**

** Per gruppo squadra si intenda, relativamente al solo evento gara, le/i tesserate/i che arrivano allo stadio con i mezzi di trasporto della Società (pullman sociale, seguito del pullman) e che sono stati sottoposti a tutti i controlli sanitari previsti dal protocollo e successivi aggiornamenti, oltre che dalle norme di Legge in vigore. Entrambe le condizioni sono necessarie per identificare il 'gruppo squadra partita'. All'arrivo allo stadio, dopo la consegna del modello di autocertificazione, il gruppo squadra partita andrà accompagnato verso gli spogliatoi. Le/i tesserate/i extra gruppo squadra partita, ovvero le/i tesserate/i al seguito del gruppo squadra partita, dopo la consegna del modello di autocertificazione, andranno accompagnate/i verso le tribune. Vien da sé che, giusto quanto al successivo punto 5, tutte le gare sono da intendersi a porte chiuse ovvero senza la presenza di pubblico, fatto salvo il gruppo squadra extra partita (tesserate/i).*

5. Si rammenta, a tutte le società, quanto disposto dal vigente DPCM (art. 1 comma 10, punto e): "sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni (...) all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico".
6. Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare si rimanda al testo dell'aggiornamento del protocollo pubblicato dalla F.I.G.C. in data 02/12/2020 che le società dovranno rispettare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

Risultati gare

Campionato di Serie C

RISULTATO UFFICIALE GARA DELL'11/02/2021

Si trascrive di seguito il risultato ufficiale della gara disputata

GIRONE B - 5 Giornata - A			
ATLETICO ORISTANO C.F.	TRENTO CALCIO FEMMINILE	0 - 1	

Classifica Campionato di Serie C

Classifiche aggiornate alla data odierna, salvo eventuali ricorsi proposti in discussione

GIRONE A

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
PRO SESTO 1913 S.R.L.	21	7	7	0	0	25	7	18	0
CSR.D. AZALEE	13	7	4	1	2	19	7	12	0
F.C.D. PINEROLO	13	7	4	1	2	22	11	11	0
TORINO WOMEN ASD	13	7	4	1	2	13	7	6	0
GENOA CRICKET AND F.C.SPA	13	7	4	1	2	14	13	1	0
U.S.D. CAMPOMORONE LADY	10	7	3	1	3	14	10	4	0
A.S.D. INDEPENDIENTE IVREA	10	7	3	1	3	11	10	1	0
A.S.D. REAL MEDA CF	9	7	2	3	2	15	11	4	0
A.S.D. SPERANZA AGRATE	7	7	2	1	4	7	7	0	0
A.S.D. SPEZIA CALCIO FEMMINILE	3	7	1	0	6	7	25	-18	0
G.S. C.F. CAPRERA	3	6	1	0	5	4	27	-23	0
A.C.F. ALESSANDRIA	2	6	0	2	4	5	21	-16	0

GIRONE B

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. TRENTO CALCIO FEMMINILE	21	8	7	0	1	16	3	13	0
A.S.D. CORTEFRANCA CALCIO	19	7	6	1	0	23	2	21	0
A.S.D. SSV BRIKEN OBI	15	8	4	3	1	13	5	8	0
A.S.D. CALCIO PADOVA FEMMINILE	14	7	4	2	1	13	4	9	0
A.S.D. VENEZIA FC FEMMINILE	13	7	4	1	2	25	8	17	0
A.S.D. ATLETICO ORISTANO C.F.	10	6	3	1	2	16	11	5	0
ASDCF PERMAC VITTORIO VENETO	10	7	3	1	3	16	13	3	0
U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 SRL	7	7	2	1	4	14	17	-3	0
F.C. UNTERLAND DAMEN	6	6	1	3	2	10	10	0	0
A.S.D. ACCADEMIA SPAL	5	8	1	2	5	12	30	-18	0
U.S. ISERA	4	7	1	1	5	6	16	-10	0
A.S.D. PORTOGRUARO CALCIO	4	7	1	1	5	6	21	-15	0
A.S.D. LE TORRI FC	1	7	0	1	6	7	37	-30	0

GIRONE C

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. BOLOGNA F.C. 1909	21	7	7	0	0	28	3	25	0
A.C.F. AREZZO A.S.D.	16	7	5	1	1	38	6	32	0
A.P.D. LF JESINA FEMMINILE	15	7	5	0	2	33	9	24	0
A.S.D. FILECCHIO FRATRES	15	7	5	0	2	22	7	15	0
A.S.D. APRILIA RACING	12	7	4	0	3	11	14	-3	0
C.F. PISTOIESE 2016 SSDARL	11	7	4	0	3	25	16	9	1
A.S.D. FC SASSARI TORRES FEMM.LE	10	6	3	1	2	12	6	6	0
A.S.D. ROMA XIV DECIMOQUARTO	7	7	2	1	4	10	24	-14	0
A.S.D. FEMMINILE RICCIONE	4	6	1	1	4	9	13	-4	0
POLDIL CELLA	4	7	1	1	5	15	22	-7	0
A.S.D. VIS CIVITANOVA	2	7	0	2	5	6	29	-23	0
A.S.D. DUCATO SPOLETO	1	7	0	1	6	1	61	-60	0

GIRONE D

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. PALERMO	16	7	5	1	1	17	10	7	0
A.S.D. RES WOMEN	15	6	5	0	1	23	6	17	0
A.S.D. CALCIO FEMMINILE CHIETI	14	6	4	2	0	8	3	5	0
SSDARL WOMEN LECCE	13	6	4	1	1	14	4	10	0
A.S.D. PESCARA CALCIO FEMMINILE	10	6	3	1	2	6	4	2	0
A.S.D. APULIA TRANI	9	7	2	3	2	6	9	-3	0
A.S.D. MONREALE CALCIO	7	6	2	1	3	5	14	-9	0
A.S.D. FORMELLO CALCIO C.R.	5	7	1	2	4	8	17	-9	0
A.S.D. SANT EGIDIO FEMMINILE	4	6	1	1	4	7	10	-3	0
TERNANA CALCIO SPA	4	7	1	1	5	6	14	-8	0
F.C. CROTONE S.R.L.	1	6	0	1	5	4	13	-9	0

Giudice Sportivo

Ogni comunicazione indirizzata al Giudice Sportivo del DCF deve essere ritualmente inoltrata, nei tempi e nei modi previsti dal vigente C.G.S., agli indirizzi e-mail: giustiziasportiva.dcf@ind.it / calciofemm@pec.it

Il Giudice Sportivo, avv. Sergio Lauro, nella seduta dell'11/02/2021, assistito dal Rappresentante A.I.A. Sig. Pietro Vetrugno, ha adottato le decisioni che si riportano integralmente:

Campionato di Serie C

GARE DEL 31 / 01 / 2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 31/01/2021 AREZZO A.S.D. - FC SASSARI TORRES FEMM.LE

La società AREZZO faceva pervenire rituale preannuncio di reclamo (sebbene con destinatario del tutto errato, sia come individuazione dell'Ufficio sia come figura istituzionale)

- sebbene riportante i medesimi errori nell'individuazione dell'Ufficio destinatario, perveniva nei termini rituale reclamo, trasmesso anche alla società SASSARI TORRES, con il quale si rappresentava la doglianza di irregolarità nell'osservanza del Protocollo COVID-19, e si era a richiedere il riesame della documentazione pervenuta al giudice di gara, sostenendone la violazione da parte della società SASSARI TORRES e la conseguente applicazione delle "sanzioni previste"

- acquisita la documentazione di gara, incluso il supplemento, nonché l'audizione telefonica dove il Direttore di gara dichiarava e confermava di aver fatto disputare la gara in quanto riteneva, per quanto di sua competenza, regolare la documentazione presentata dalla società SASSARI TORRES;

- lette le controdeduzioni inviate dalla società SASSARI TORRES con le quali si contestavano i fatti come descritti dalla società reclamante e, in particolare, si affermava il rispetto del Protocollo COVID della F.I.G.C

- la società reclamante faceva anche pervenire ulteriori memorie ex art. 67 comma 7 del CGS, nelle quale reiterava quanto contenuto nel reclamo, insistendo per la violazione del Protocollo COVID da parte del sodalizio sportivo avversario;

- rilevato che in merito delle "sanzioni previste", come richiesto nel reclamo, va osservata l'indeterminatezza e la mancata individuazione di queste da parte della reclamante. I motivi del reclamo si presentano incentrati solo nel richiedere una decisione di assegnazione di partita vinta per le lamentate violazioni della società Sassari Torres. Va osservato che la sanzione della perdita della gara è disposta e prevista dall'art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S, che prevede la sanzione della perdita della gara qualora una squadra faccia partecipare a un incontro "calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte". Tale previsione è tassativa e non suscettibile di applicazione per analogia;

- rilevato che dal reclamo emerge, invece, che secondo la reclamante, le giocatrici della SASSARI TORRES sarebbero incorse nel mancato rispetto del Protocollo Covid, inottemperanza che avrebbe dovuto impedire alle tesserate di partecipare alla gara. Da tale violazione dovrebbe derivare la sanzione della perdita della gara; sanzione che, invece, come esposto deve essere tassativamente prevista dal legislatore federale, e non prevista nel Protocollo in oggetto, che, al contrario, configura sanzioni soltanto per dichiarazioni mendaci, senza individuare segnatamente una pena specifica in 'ambito gara'

- rilevato che, pertanto, il reclamo è incentrato esclusivamente sulle asserite violazioni del Protocollo COVID-19 F.I.G.C. del 02.12.20 e successivi aggiornamenti (da ultimo il 25 gennaio 2021). In verità l'attività di vigilanza sulla ottemperanza delle procedure del suddetto protocollo va riferita in capo non a coloro che prendono parte alla gara, compreso l'arbitro, ma al c.d. DAP (Delegato per l'Attuazione del Protocollo): "L'attività principale del DAP è quella di verificare che il protocollo venga applicato in occasione dello svolgimento delle gare o degli allenamenti. Per questo motivo è consigliabile individuare tale figura all'interno della società: presidente; direttore; altro dirigente; segretario; medico; allenatore; referente organizzativo; etc., con preferenza per i soggetti che solitamente sono presenti nell'impianto" (così, testualmente, Protocollo Covid-Chiarimenti-17 settembre 2020 della Lega Nazionale Dilettanti, p. 2). Nel Protocollo citato dalla ricorrente si riporta ulteriormente che la responsabilità dovrà essere del Medico Sociale o di un Medico addetto al Protocollo (MAP), individuato dalla Società Sportiva come garante delle attività sanitarie a tutela della salute dei calciatori e i componenti il gruppo squadra, un aspetto di cruciale importanza in questo particolare periodo di pandemia (Aggiornamento del Protocollo Allenamenti e Gare per le Squadre partecipanti: ai Campionati Nazionali LND Stagione 2020/2021 Dipartimento Calcio Femminile-Versione 25 gennaio 2021). Così come avvenuto nella gara in epigrafe da parte della società SASSARI TORRES

- rilevato che vada svolta ulteriore, decisiva, considerazione in merito alla competenza di questo Giudice Sportivo, quale giudice della gara, sul rispetto del Protocollo Covid. Il Giudice Sportivo, come oramai noto, non ha competenza in merito alla questione esposta dalla reclamante, là dove, al contrario, sulle violazioni del Protocollo debba essere riconosciuto ambito di manovra alla Procura Federale, come dimostrano anche recenti procedimenti disciplinari (cfr. C.U. FIGC n. 173/AA del 23 novembre 2020; CSA n. 37/20). Costituisce aggravante per la reclamante che tali osservazioni erano già contenute in precedenti Delibere, sulla medesima questione, di questo Ufficio, confermate in sede di appello dalla Corte Sportiva di Appello (LND-DCF CU n. 27 del 30.10.20; CSA n. 37/20)

- rilevato che, pertanto, per tutte le doglianze nonché per quanto emerso dalle dichiarazioni del Direttore di gara sulla presenza in tribuna di spettatori non autorizzati, si rimette la questione alla procura federale.

Il reclamo, quindi, è del tutto infondato e non può essere accolto; e, inoltre, la sua assoluta carenza nei motivi e nella precisazione dell'oggetto, nonché l'aver investito il giudice sportivo su una questione non di sua competenza, palesano una pretestuosità nel voler ottenere una delibera di assegnazione di partita vinta tale da individuare il ricorrere degli estremi della lite temeraria

P.Q.M.

Delibera

- 1) di respingere il reclamo
- 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: AREZZO-SASSARI TORRES 1-1 acquisito sul campo
- 3) di disporre l'addebitarsi della tassa di reclamo

di condannare la società AREZZO WOMEN al pagamento delle spese in favore della società SASSARI TORRES per un importo di € 500,00, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza dell'art. 55 comma 1 C.G.S.

Si rimettono gli atti alla Procura Federale per le valutazioni e le determinazioni di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 500,00 AREZZO A.S.D.

Vedi delibera G.S.

GARE DELL'11/02/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATRICI NON ESPULSE

AMMONIZIONE (II INFR)

MATTANA MAURA	(ATLETICO ORISTANO C.F.)
---------------	--------------------------

CHEMOTTI MICHELA	(TRENTO CALCIO FEMMINILE)
------------------	---------------------------

AMMONIZIONE (I INFR)

FARRIS ELISA	(ATLETICO ORISTANO C.F.)
RUABEN NICOLE	(TRENTO CALCIO FEMMINILE)

PIRAS MARIKA	(ATLETICO ORISTANO C.F.)
VARRONE MARTINA	(TRENTO CALCIO FEMMINILE)

Il Giudice Sportivo, avv. Sergio Lauro

Variazioni al programma gare

Campionato di Serie C

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/02/2021	8 A	TORINO WOMEN ASD	C.F. CAPRERA	06/12/2020	14:30		CIT TURIN LDE SINT TORINO CORSO FRANCESCO FERRUCCI 63A

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
23/02/2021	6 A	UNTERLAND DAMEN	ATLETICO ORISTANO C.F.	15/11/2020	19:00	14:30	

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/02/2021	8 A	CROTONE S.R.L.	WOMEN LECCE	06/12/2020	11:00	14:30	C.T.F. CATANZARO FRAZIONE SALA VIA CONTESSA CLEMENZA 1

Pubblicato in Roma il 12 / 02 / 2021 ed affisso all'albo del Dipartimento Calcio Femminile

Il Segretario
Patrizia Cottini

Il Delegato per l'Attività Femminile
Sandro Morgana